



COMUNE DI BADIA PAVESE
Provincia di Pavia

N. 7

Reg. Del.

Codice Ente 11143

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2016

L'anno **duemilasedici** addì dodici del mese di aprile alle ore 21:00 nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano

NOMINATIVI	QUALIFICA	PRESENTI ASSENTI	
DAMIANO CATTACIN	Sindaco	Presente	
EMILIANO GARIONI	Consigliere	Presente	
GINETTA GRANATA	Vice-Sindaco	Presente	
CELESTINO BOSELLI	Consigliere	Assente	
LUIGI BENZONI	Consigliere	Assente	
FABIO DORE	Consigliere	Presente	
FABIO GIOVANNI LANZA	Consigliere	Presente	
SIMON FILIPPO JEAN MARIE GIOIA	Consigliere	Presente	
ETTORE FERRI	Consigliere	Presente	
TOTALE _____		PRESENTI 7	ASSENTI 2

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Gabriele Maggiori.**

Il Sig. DAMIANO CATTACIN – Presidente – assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità) dai commi 639 a 705 dell'art. 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi ai servizi di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1 comma 704 della legge 147 del 27.12.2013 dispone l'abrogazione dell'art.14 del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214;
- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere applicazione in tributo comunale sui rifiuti (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con proprio precedente atto;

VISTO il Piano Finanziario allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe:

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa;
- l'art. 1 comma 654 della legge n.147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto competente, secondo le modalità previste dal DPR 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
- l'articolazione della tariffa è stata ripartita nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica" secondo criteri razionali, ai sensi dell'articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22;

CONSIDERATO inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile individuare con esattezza l'incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da parte degli utenti appartenenti alle due categorie.

RITENUTO pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazioni delle quantità di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile commisurare le

quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, quale criterio di ripartizione, la compartecipazione al gettito Tares nell'anno 2013 delle due categorie.

VERIFICATO che per il Comune di Badia Pavese, tale compartecipazione si è registrata secondo le seguenti percentuali:

utenze domestiche: 68,39% del gettito

utenze non domestiche 31,61% del gettito;

TENUTO CONTO

- che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe finanziando la minor entrata con le tariffe non ridotte;
- che i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe per utenze non domestiche sono stati modulati, entro gli intervalli di valori minimi e massimi stabiliti dal legislatore;

RITENUTO pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l'anno 2016, secondo i coefficienti di produttività come da allegata tabella;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTA la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Area Finanziaria in ordine alle proprie competenze;

Con voti N. 6 favorevoli e n. 1 astenuto – Sig. Gioia - espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- DI APPROVARE il Piano Finanziario della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) anno 2016 come allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- DI APPROVARE le tariffe per la determinazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 come da tabella allegata al presente atto cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO che le tariffe potranno essere suscettibili di revisione a seguito di variazioni rispetto alla normativa in essere eventualmente prodottasi successivamente all'approvazione;
- DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività;

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.